

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/184 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2021
che modifica l'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, qualora gli atti delegati adottati ai sensi della direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione è tenuta a fare o ad aggiornare il pertinente riferimento e a inserire la data di applicazione nell'allegato IV.
- (2) La direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica ⁽²⁾, fa riferimento alle norme del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI).
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 345 del 27.12.2017, pag. 53.

⁽²⁾ GUL 6 del 10.1.2020, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Prescrizioni applicabili

Tabella A

Oggetto, articolo	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esami pratici, articolo 17, paragrafo 4	ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-9, 2018-II-10, 2018-II-11, 2018-II-12 e 2018-II-13	18.1.2022
Omologazione dei simulatori, articolo 21, paragrafo 2	ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-14 e 2018-II-15	18.1.2022
Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 25, paragrafo 2		

Tabella B

Voce	Requisiti essenziali di competenza	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
1	Requisiti essenziali di competenza a livello operativo	ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-3	18.1.2022
2	Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione	ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-4	18.1.2022
3	Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche		
3.1	Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo	ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-6	18.1.2022
3.2	Navigazione a mezzo radar	ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-7	18.1.2022
4	Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche		
4.1	Esperto di navigazione passeggeri	ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-5	18.1.2022
4.2	Esperto di gas naturale liquefatto (GNL)	ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-8	18.1.2022

Tabella C

Requisiti essenziali in materia di idoneità medica	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esame di idoneità medica	ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-2	18.1.2022»